

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 811)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1964 (V. Stampato n. 954)*

**d'iniziativa dei deputati GUERRIERI, VILLA, CORONA Giacomo e BUFFONE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 ottobre 1964*

**Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658,  
per la istituzione di un attestato di benemeranza al merito civile**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La ricompensa consiste in una medaglia d'oro, o d'argento o di bronzo, o in un attestato di pubblica benemeranza.

Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta ed agli effetti conseguiti ».

#### Art. 2.

L'articolo 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto presidenziale su proposta del Ministero dell'interno, sentita la Com-

missione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13.

L'attestato di pubblica benemerenzza è concesso dal Ministro dell'interno, sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma.

Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o a corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono ».

### Art. 3.

L'attestato di pubblica benemerenzza al merito civile ha le caratteristiche indicate nel quadro annesso alla presente legge.

N. ....



# MINISTERO DELL'INTERNO

ATTESTATO

DI

*Pubblica Benemerenza*

*al merito civile*

Concesso a .....

per il seguente motivo: .....

Roma, addi .....

19 .....

*Il Ministro*